



COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII N° 8 CAP 24026 Tel. 035-7170700 Fax 035-7170711

Deliberazione n° **10**
del **22/03/2016**

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE II: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI A SEGUITO MODIFICA ARTICOLI N. 2 E N. 11.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta **aperta**, di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CARRARA GIUSEPPE	SI		5	BOSIO GIOVANNI FRANCO	SI	
2	GALLIZIOLI MARCO	SI		6	VEDOVATI ELEONORA	SI	
3	PEZZOLI SANTO	SI		7	SALVOLDI GIOVANNI GIACOMO		SI
4	CAPPONI ABELE	SI		8	POLI MATTEO	SI	

Totale Presenti: **7**

Totale Assenti: **1**

Assiste Il Segretario Comunale sig. **Dott. Leopoldo Rapisarda**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Giuseppe Carrara** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tassa sui servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

ATTESO che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dall'applicazione della nuova tassa;

CONSIDERATO che l'art 1 comma 14 della legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 dispone l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze nei limiti comunque fissati dal comma 2 del D.L. n. 201 del 2011;

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare è vincolata dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la somma

delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

RILEVATO che il tributo di cui trattasi è a carico anche dell'occupante quando l'unità immobiliare è detenuta dal un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

ATTESO che la quota TASI a carico dell'occupante/detentore è stata azzerata dall'anno 2015 e che l'azzeramento è riconfermato anche per l'anno 2016;

VERIFICATO che nel rispetto della potestà regolamentare più volte citata, il Comune può adottare ulteriori agevolazioni ai sensi del comma 682 che riguardano:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*";

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO il parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal responsabile del settore nonché responsabile del servizio finanziario;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.) - TASI, modificato negli art. n. 2 e n. 11 e come riportato nella bozza allegata al presente atto.
2. **Di prendere atto** che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
4. **Di dichiarare**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE II: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI A SEGUITO MODIFICA ARTICOLI N. 2 E N. 11.
-----------------	--

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a **Dott.ssa Pierina Bonomi**, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza.

li **15/03/2016**

Il Responsabile del
SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-
DEMOGRAFICO-SOCIO-CULTURALE
F.to Dott.ssa Pierina Bonomi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il/La sottoscritto/a **Dott.ssa Pierina Bonomi**, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile, per quanto di propria competenza.

li **15/03/2016**

Il Responsabile del Servizio Contabilità
F.to Dott.ssa Pierina Bonomi

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Giuseppe Carrara

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leopoldo Rapisarda

Su attestazione dell'addetto alla pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio dal giorno **24/03/2016** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **08/04/2016**; decorsi dieci giorni dall'affissione il **03/04/2016** diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari e al Revisore dei conti contestualmente alla pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li 24/03/2016

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to Bonandrini Nives

Il Resp.le settore amm.vo-cont.le-dem.co-socio-cult.le
F.to Dott.ssa Pierina Bonomi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Leffe, 18/04/2016

Il Resp.le settore amm.vo-cont.le-dem.co-socio-cult.le
Dott.ssa Pierina Bonomi